



## Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari

Nota del 01.12.2022

**Oggetto: obbligo formativo ECM per medici e odontoiatri: scadenza 31.12.2022 triennio formativo 2020 -2022.**

Caro collega,

come è noto medici e odontoiatri hanno l'obbligo di ottemperare alle attività di formazione continua mediante l'acquisizione di crediti ECM.

*L'art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che "il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendo la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze".*

**L'art. 16 del D. LGS 502/92** e s.m.i dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce un requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente per conto di aziende ospedaliere, delle Università, delle Aziende sanitarie locali e delle strutture private o di libero professionista.

L'aggiornamento professionale è un preciso dovere posto in capo ad ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento.

I **contratti collettivi nazionali** di lavoro per il personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

**L'Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni**, recante "La Formazione Continua nel settore Salute" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2017 prevede – all'art. 21 – che gli Ordini e le rispettive Federazioni Nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.

L'obbligo formativo riguarda i trienni 2014-2016, 2017-2018 e 2020-2022

Lo scorso **30 giugno** è terminato il periodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Il CoGeAPS, (Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie) in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-2022, pari a \_\_\_\_ n. crediti.

Cio' premesso, il CoGeAPS con nota recentemente inviata alle Federazioni delle Professioni sanitarie ha comunicato la disponibilità degli elenchi con l'indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili aggiornata al **30 giugno 2022**.

I professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali e segnalare crediti mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo.

Si precisa che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 14/12/2021 ha previsto che i professionisti sanitari in pensione non sono soggetti a formazione ECM, pertanto sono esonerati, qualora non svolgano la professione. I pensionati che continuano ad esercitare la professione, accedendo con SPID, devono revocare l'esonero tramite procedura Cogeaps o in alternativa compilando il modulo esenzione ECM da trasmettere all'Ordine.

Ricordo che il **31 dicembre 2022, scade il triennio formativo 2020-2022** e non essendo previste proroghe questa data è da considerarsi perentoria, pertanto al fine di favorire la certificabilità dei professionisti nell'attuale triennio **TI INFORMO CHE DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI NELL'ELENCO - AGGIORNATO AL 30.06.2022 - DEI SANITARI NON CERTIFICABILI PER IL TRIENNIO 2020 -2022.**

Ti ricordo che i provider hanno tempo 90 giorni per poter inserire gli eventi accreditati, pertanto se vuoi conoscere la Tua posizione, devi accedere con le tue credenziali all'area riservata del portale COGEAPS, <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login> oppure attraverso l'APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. **Per l'accesso è necessario lo SPID:**nella Piattaforma è anche possibile inserire esoneri/crediti individuali/crediti mancanti.

Ti comunico, infine, che puoi usufruire dei corsi FAD gratuiti organizzati dalla FNOMCEO <https://portale.fnomceo.it/corsi-fad/> e dei corsi/convegni che questo Ordine organizza, nell'ottica di **raggiungere il tuo fabbisogno entro il 31/12/2022.**

Ti invito a consultare il sito istituzionale dell'Ordine, di cui al link di seguito riportato <http://www.omceoss.org>, dove nella sezione FORMAZIONE troverai tutti le notizie aggiornate.

IL PRESIDENTE  
- dott. Nicola Addis -

*MM/*